

**APPROVAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2015/2016/2017****LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso:

- che l'art. 91 del T.U.E.L., sull'ordinamento degli Enti Locali, stabilisce che nell'ambito dell'Ente Locale, ai fini di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse “gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68”;
- che l'art. 39 della legge 449/1997 introduce lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno del personale finalizzata ad assicurare migliore funzionalità dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione di personale è altresì sancito dagli art. 5 e 6 del D.lgs. 165/2001;

Richiamato l'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 che dispone che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

Vista, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 30.04.2015 del avente ad oggetto: “Ricognizione esubero personale ex art.16 della L.12.11.2011, n. 183” con quale si dava atto che per l'anno 2015 non sono presenti dipendenti in soprannumero o eccedenza;

Dato atto che in materia di spesa del personale l'attuale quadro normativo fissa i seguenti vincoli:

**1. RISPETTO PATTO DI STABILITÀ ( L. 296/2006 art. 1, comma 676);**

I Comuni sottoposti al patto di stabilità sono tenuti a contenere le spese di personale nell'ambito dei vincoli generali posti dalla disciplina del patto medesimo;

**2. TETTO DI SPESA DEL PERSONALE IN TERMINI ASSOLUTI. (art. 1, comma 557, legge 296/2006 così come modificato dall'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010) convertito in L. n. 133/2008:**

“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;

**3. RISPETTO VALORE DELLA MEDIA TRIENNIO (art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014):**

gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 è attestata ad € 2.334.035,43;

**4. VINCOLI ALLE ASSUNZIONI: (art. 3, comma 5 e 5 quater, del D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014)**

- si precisa che gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2015 entro il tetto del 60% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente e per gli anni 2016 e 2017 entro il tetto dell'80% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, mentre per gli enti locali che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%, il tetto di spesa per le nuove assunzioni a decorrere dal 2015 è fissato nel 100% della spesa del personale cessato;

Dato atto che nell'anno 2014 si è verificata cessazione di una unità, Funzionario Cat. D3, posizione ec. D6, Responsabile del Settore Economico Finanziario, per pensionamento (cd. Pensione anticipata) con decorrenza 01 agosto 2014, parzialmente integrata, nell'anno corrente, con l'assunzione di un Istruttore Cat. C1 – a tempo parziale (18 ore sett.) e a tempo indeterminato, a seguito della graduatoria del concorso approvata al 30/12/2014;

Vista la legge di stabilità 2015 (art.1 comma 424 Legge n. 190 del 23.12.2014), nonché la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 30/01/2015, hanno previsto che tutte le capacità assunzionali dei

Comuni siano dirette negli anni 2015 e 2016 in via prioritaria, all'assorbimento dei vincitori di concorsi pubblici banditi le cui graduatorie siano state approvate prima del 01/01/2015, mentre la parte restante è destinata all'assorbimento del personale soprannumerario delle Province, prevedendo, a pena di nullità dei contratti stipulati, e pertanto:

- Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità;
- Le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse;
- Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta;

#### **5. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO O COMUNQUE PER RAPPORTI DI LAVORO**

**FLESSIBILE:** (art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010, che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014), prevede che i Comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Resta in tale caso fermo il limite dell'eccezionalità o temporaneità di eventuali contratti di lavoro flessibili da attivare, ai sensi delle modifiche disposte dal d.l. 101/2013, al fine del superamento del fenomeno del precariato;

Considerato che:

- è stato rispettato il patto di stabilità 2014;
- è stata effettuata la ricognizione del personale eccedentario dai singoli settori dell'ente ai sensi dell'art. 33 D.lgs. 165/01 con esito negativo;
- è in corso di adozione il nuovo piano delle azioni positive 2015/2017

Visto l'art. 6 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.i.;

Preso atto che l'incidenza della spesa personale rispetto alla spesa corrente, comprensivo della spesa del personale delle società partecipate, è pari al 30,39 % come dai dati risultanti come da dati risultanti dal conto consuntivo 2013, mentre escluse le partecipate è pari a 25,21% (consuntivo 2014);

Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno in caso di sopravvenute esigenze tali da determinare mutazioni riguardo al triennio di riferimento il tutto nel rispetto dalla normativa vigente;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Segretario Generale in base alla regolarità tecnica;
- il responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità e contabile attestante la copertura finanziaria;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

#### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, il programma triennale del fabbisogno per gli anni 2015-2016-2017 di cui al prospetto A), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 1/4/1999;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.